



# Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE  
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

## CONVENZIONE TRA

il Ministero della Salute Viale Giorgio Ribotta 5, 00144 Roma rappresentato dalla dott.ssa Rossana Ugenti, Direttore Generale della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale

E

l'Azienda Sanitaria Unica Regionale ASUR Marche di Ancona, Via Oberdan 2 60122 Ancona P. IVA 02175860424, rappresentata dal dott. Alessandro Marini, Direttore Generale

## CONSIDERATO

che il Ministero della Salute – Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale provvede, per competenza, al riconoscimento dei titoli conseguiti sia in un Paese comunitario sia in un Paese extracomunitario, abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie;

## VISTO

il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificato da ultimo dal decreto legislativo 28 gennaio 2016 n. 15 di attuazione della direttiva 2013/55/UE nonché della direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006, che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

## VISTO

l'art.5, comma 1, lettera e) del d.lgs. 206/2007, che individua nel Ministero della Salute l'Autorità competente a ricevere le domande di riconoscimento per le qualifiche professionali sanitarie conseguite in uno Stato membro dell'Unione Europea;

## VISTO

l'articolo 22 del decreto legislativo n. 206 del 2007 e s.m., il quale prevede che il riconoscimento delle suddette qualifiche professionali può essere subordinato al compimento di una misura compensativa, consistente o in un tirocinio di adattamento o in una prova attitudinale;

## VISTO

il decreto del Ministro della salute 29 luglio 2010, n. 268, che regola, ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 206/2007, lo svolgimento e l'esecuzione delle misure compensative;

#### VISTO

l'art. 7 del decreto ministeriale. 268/2010 il quale stabilisce che il tirocinio di adattamento debba essere svolto presso le Università o sedi decentrate dei corsi di laurea, presso Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico o presso una Struttura Ospedaliera del Servizio Sanitario Nazionale;

#### VISTO

l'art. 25 del d.lgs. 206/2007, il quale dispone che gli eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'attuazione delle misure compensative previste da stabilirsi con apposito decreto del Ministero competente sono posti a carico dell'interessato;

#### VISTO

il decreto ministeriale 31 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 febbraio 2009 n. 40, il quale ha determinato, tra l'altro, gli oneri relativi allo svolgimento del tirocinio di adattamento in euro 300,00 (trecento/00) per semestre, comprensivi degli eventuali oneri assicurativi e di legge gravanti sulla struttura sanitaria sede del tirocinio;

#### CONSIDERATO

che il decreto 31 ottobre 2008 prevede che la somma indicata in euro 300,00 (trecento/00) è corrisposta dagli interessati direttamente alla struttura sede di espletamento del tirocinio di adattamento, secondo le modalità indicate dalla struttura medesima a tal fine convenzionata con il Ministero della salute;

#### VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 che disciplina le modalità di riconoscimento dei titoli di studio conseguiti in Paesi non comunitari;

#### VISTI

in particolare gli articoli 49 e 50 del citato D.P.R. 394/1999;

#### VISTO

l'art. 60, comma 3, del d.lgs. 206/2007 e s. m., che stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi 27 gennaio 1992, n. 115 e 2 maggio 1994, n. 319 contenuto nell'articolo 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, si intende fatto al titolo III del d.lgs. 206/2007;

#### RITENUTA

la necessità di stipulare apposite convenzioni con Atenei, Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, Aziende del Servizio Sanitario Nazionale al fine dell'organizzazione ed espletamento del tirocinio di adattamento;

#### CONSIDERATO

che per i fini sopra indicati, l'Azienda Sanitaria Unica Regionale di Ancona ha già garantito sin qui l'organizzazione e l'espletamento di dette prove maturando esperienza nel settore di cui trattasi;

#### CONSIDERATA

pertanto l'opportunità di stipulare una convenzione con la citata Azienda Sanitaria Unica Regionale ASUR Marche di Ancona con sede in Via Oberdan 2 - 60122 Ancona ferma restando la facoltà di questa Amministrazione a stipulare, per i medesimi fini, convenzioni con ulteriori Atenei, Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, Aziende del Servizio Sanitario Nazionale;

## RILEVATO

altresì che è necessario disciplinare gli aspetti operativi dell'attività da svolgere ai fini di cui sopra:

### SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

#### Art.1

La presente convenzione ha per oggetto l'organizzazione e l'espletamento del tirocinio di adattamento di cui agli articoli 11 e 23 del d.lgs. 206/2007 e s.m. nonché nelle ipotesi disciplinate dall'articolo n. 49 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 secondo quanto previsto dall'articolo n. 60 del d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206 nei confronti di cittadini che hanno conseguito il titolo di studio abilitante alle professioni sanitarie in Paesi comunitari e non comunitari.

#### Art.2

Il tirocinio di adattamento consiste in un percorso formativo pratico e professionalizzante atto a colmare le lacune formative dei cittadini di cui in premessa:

Il tirocinio di adattamento, la cui durata, per un periodo massimo di tre anni, è determinata dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 16, co.3 del d.lgs 206/2007 e s.m., verte sulle materie individuate dalla Conferenza medesima;

E' cura dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale ASUR Marche di Ancona garantire che detto tirocinio si svolga a tempo pieno e sotto la supervisione di un *tutor*, fermo restando l'obbligo del tirocinante ad attenersi agli adempimenti amministrativi ed assicurativi previsti dall'Azienda Ospedaliera;

Ai fini dei successivi adempimenti istruttori, al termine del periodo stabilito, l'Azienda Sanitaria Unica Regionale ASUR Marche di Ancona nella figura del *tutor* all'uopo individuato predispone, entro il termine massimo di quindici giorni, una relazione finale di valutazione, da trasmettere al Ministero, Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale, nella quale si certifica che l'aspirante professionista ha colmato le lacune formative ovvero che necessita di ulteriore periodo di tirocinio ovvero, in caso di valutazione finale sfavorevole, che il tirocinio deve essere ripetuto;

Gli oneri derivanti dall'organizzazione ed espletamento del tirocinio di adattamento quantificati dal decreto 31 ottobre 2008 in euro 300,00 (trecento) pro capite per semestre di tirocinio, comprensivi degli eventuali oneri assicurativi e di legge gravanti sulla struttura sanitaria sede dello stesso, sono corrisposti direttamente dai candidati all'Azienda Sanitaria Unica Regionale ASUR di Ancona tramite pagamento di bonifico bancario intestato a l'Azienda Sanitaria Unica Regionale di Ancona Codice IBAN: IT 06100605502600000000008172 .

#### Art. 3

La convenzione entrerà in vigore alla data della sua sottoscrizione e avrà durata triennale. Potrà essere modificata in itinere mediante nuovo accordo condiviso tra le parti. L'accordo potrà in ogni caso essere rinnovato alle stesse condizioni alla scadenza per un uguale periodo di tempo, previa conferma data per iscritto dalle parti almeno tre mesi prima della scadenza della stessa.

#### Art. 4

Le parti riconoscono che la presente convenzione è interamente regolata dalle condizioni odierne sottoscritte.

#### Art. 5

La presente convenzione è redatta e viene sottoscritta in forma digitale in conformità al disposto dell'art. 15 Legge 24/1990 come modificato dal decreto legge del 23 dicembre 2013 n. 145 convertito in legge il 21 febbraio 2014 n. 9. Il presente accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della

tariffa parte II del D.P.R. 26/04/86/131. Le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

**Art. 6**

Le parti concordano altresì che per ogni controversia che dovesse sorgere in merito all'applicazione della presente, il Foro competente è quello di Roma. Per tutti gli effetti della presente convenzione, l'Azienda Sanitaria Unica Regionale ASUR Marche di Ancona elegge a proprio domicilio Via Oberdan 2 60122 Ancona.

**Art. 7**

La presente convenzione consta di 4 (quattro) pagine.

**Art. 8**

La presente convenzione non prevede oneri finanziari a carico del Ministero.

**Il Direttore Generale**  
**Azienda Sanitaria Unica Regionale**  
**ASUR Marche**

**Dott. Alessandro Marini**

**Il Direttore Generale**  
**Direzione Generale delle Professioni Sanitarie**  
**e delle Risorse Umane del Servizio Sanitario Nazionale**

**Dott.ssa Rossana Ugenti**